

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1876

rono la loro asserzione di alcun principio od elemento di prova ;

« Considerando sul *sesto* fatto, che la identità personale di colui che, munito del certificato previsto nell'articolo 61 della legge, si presenta a votare con quello che ha il proprio nome iscritto nelle liste elettorali, ha per naturale guarentigia la pubblicità di una operazione che si fa in presenza di un seggio numeroso, e in una sala dove possono intervenire ed intervengono tutti gli elettori interessati ad impedire che estranee persone usurpino siffatta qualità ;

« Considerando per conseguenza, quando una persona munita del certificato, si presenta ed è ammessa a votare senza contraddizione di alcuno dei presenti, la presunzione della identità è tale che non si potrebbe credere indebolita senza prove conclusive ;

« Considerando che nel caso presente, quanto alla terza sezione, non si ha che un asserto di tre reclamanti, i quali aspettarono a farlo quando si chiudeva il verbale, senza poter indicare quale persona abbia sostituito se stesso all'elettore che egli asseriscono assente ; e che quanto alla sezione seconda, si hanno pure soltanto le nude asserzioni di quattro reclamanti, i quali tacquero davanti all'ufficio ed alla sezione, per andare a protestare davanti all'ufficio della sezione prima, dove nessuno era in grado di contraddirli, senza neppure là indicare alcun che rispetto all'individuo che, secondo loro, avrebbe indebitamente votato ;

« Considerando che a questi reclami così spogli di prova e di verisimiglianza, le parti non hanno fatto seguire alcun documento in proposito, alla Segreteria della Camera, nè alcuna protesta dal lato di quegli elettori, del cui nome si pretende essere stato abusato ;

« Considerando per un di più che anche togliendo tre voti dal numero di coloro che votarono, o dal numero dei suffragi riportati dall'eletto, la maggioranza resterebbe sempre all'eletto medesimo ;

« Conchiude perchè piaccia alla Camera convalidare l'elezione dell'onorevole Pietro Bastogi a deputato del 1° collegio di Livorno.

« VARE', *relatore* — MANTELLINI, *presidente*. »

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Giunta per l'approvazione dell'elezione dell'onorevole Bastogi a deputato del 1° collegio di Livorno.

(La Camera approva.)

## PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Boselli a venire alla tribuna per presentare una relazione.

**BOSELLI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge relativo al servizio della sanità marittima. (*V. Stampato*, n° 62-A.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

## APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL DIRITTO DI RIESPORTAZIONE (OSTELLAGGIO).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'abolizione del diritto di riesportazione (ostellaggio).

Si dà lettura del progetto di legge:

« *Articolo unico.* Il diritto doganale di riesportazione (ostellaggio) è abolito. »

La discussione generale è aperta.

(Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione dell'articolo unico il quale viene approvato.)

Verrà stabilito il giorno in cui si voterà a scrutinio segreto questo disegno di legge.

## DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE RELATIVO ALLA RIUNIONE IN UN SOLO DI VARI CAPITOLI DEL BILANCIO DELLA GUERRA PEL 1876.

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per la riunione in un solo di vari capitoli di spese residue del bilancio della guerra pel 1876.

(*Si dà lettura del disegno di legge.*)

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« *Art. 1.* Sono soppressi i capitoli 41, 42, 46, 47 e 50 del bilancio 1876 della spesa del Ministero della guerra. »

(È approvato.)

« *Art. 2.* In questo bilancio è istituito un nuovo capitolo di n° 52, con la denominazione *Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali, resti passivi del 1861 e precedenti nelle provincie toscane, spese arretrate nelle guerre anteriori al 1861, spese straordinarie casuali e armamento della guardia nazionale mobile* (legge del 4 maggio 1861, n° 143) e con lo stesso stanziamento dei capitoli ora soppressi, nella somma totale di lire 2,199,093 57, da essere ripartita in cinque articoli di esso capitolo 52. »